

Pubblicato il 06/11/2025

N. 00480/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2025, proposto da Associazione Provinciale dei Costruttori Edili - Ance L'Aquila, Edilfrair Costruzioni Generali S.p.A., Ricci Guido S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6F9AC9D3A, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via G. Verdi n. 18;

contro

Comune di Pizzoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Calandrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari, anche provvisoriamente decretate
ex art. 56 c.p.a.,

del bando, del disciplinare e dei relativi allegati tecnico-economici pubblicati sulla piattaforma istituzionale in data 27.5.2025 relativi alla procedura di gara europea

aperta indetta dal Comune di Pizzoli per l'affidamento dei “lavori di demolizione e ricostruzione dell'Istituto Scolastico Don Lorenzo Milani in località Villa San Pietro a Pizzoli” (CIG: B6F9AC9D3A - CUP: E65E23000210001), per un valore complessivo pari a € 8.128.072,62, di cui € 1.338.250,56 per costi della manodopera ed € 82.930,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi, con particolare riguardo al CME - Computo Metrico Estimativo, al Quadro Tecnico Economico, al documento di “Analisi dei prezzi”, all'Elenco Prezzi Unitari e alla stima dell'incidenza del costo della manodopera facenti parte del progetto definitivo-esecutivo di gara, nonché alla determina a contrarre prot. n. 164 del 20.5.2025, alla deliberazione di G.C. n. 89 del 10.10.2023 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori e al relativo atto di validazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pizzoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§. Con il gravame in epigrafe, l'Associazione Provinciale dei Costruttori Edili - ANCE di L'Aquila, chiede l'annullamento del bando, del disciplinare e dei relativi allegati tecnico-economici pubblicati sulla piattaforma istituzionale in data 27.5.2025 relativi alla procedura di gara europea aperta indetta dal Comune di Pizzoli per l'affidamento dei “lavori di demolizione e ricostruzione dell'Istituto Scolastico Don Lorenzo Milani in località Villa San Pietro a Pizzoli” (CIG: B6F9AC9D3A - CUP: E65E23000210001), per un valore complessivo pari a € 8.128.072,62, di cui € 1.338.250,56 per costi della manodopera ed € 82.930,00 per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi, con particolare riguardo al CME - Computo Metrico Estimativo, al Quadro Tecnico Economico, al documento di “Analisi dei prezzi”, all’Elenco Prezzi Unitari e alla stima dell’incidenza del costo della manodopera facenti parte del progetto definitivo-esecutivo di gara, nonché alla determina a contrarre prot. n. 164 del 20.5.2025, alla deliberazione di G.C. n. 89 del 10.10.2023 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori e al relativo atto di validazione.

Con un unico articolato motivo di ricorso si lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 41, 108 e 110 d.lgs. N. 50/2016 e dell’art. 1, co.2, lett. T), della legge delega n. 78 del 2022, anche in relazione alle tabelle ministeriali per il costo della manodopera nel settore edile approvate con d.d. n. 12/2023 del 5.4.2023, nonché ai prezzi regionali Abruzzo 2023 e 2024 e al prezzo unico cratere centro Italia 2022 e alla relativa disciplina. Eccesso di potere: sviamento; errore di fatto e travisamento dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; illogicità e irragionevolezza. Violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost.”.

Si è costituito il Comune di Pizzoli resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione. Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025, con ordinanza n.... questo collegio sospendeva i provvedimenti impugnati accogliendo la domanda cautelare della ricorrente.

Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.§. In data 27.5.2025 il Comune di Pizzoli ha pubblicato sulla propria piattaforma telematica il bando e il disciplinare riferiti alla procedura di gara europea aperta indetta per l’affidamento dei “lavori di demolizione e ricostruzione dell’Istituto Scolastico Don Lorenzo Milani in località Villa San Pietro a Pizzoli” (CIG: B6F9AC9D3A - CUP: E65E23000210001), per un valore complessivo pari a € 8.128.072,62, di cui € 6.706.892,06 per lavori a base d’asta, € 1.338.250,56 per costi della manodopera ed € 82.930,00 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso. Dalla disamina degli atti di gara pubblicati e, segnatamente, del computo metrico estimativo e del documento di “Analisi dei prezzi”, oltre che degli altri allegati economici facenti parte del progetto tecnico/esecutivo a base di gara le predette imprese interessate a parteciparvi e l’ANCE L’Aquila hanno individuato una serie di vizi di legittimità inerenti la individuazione di un importo a base di gara e dei presupposti valori economici delle lavorazioni (e del relativo costo della manodopera) oggetto d’appalto non coerente con i valori di mercato e con la disciplina di riferimento.

Rileva la parte ricorrente che, ai sensi del comma 13 dell’art. 41 d.lgs. n. 36/2023 (già art. 26 d.lgs. n. 50/2016), nella elaborazione della documentazione progettuale a base di gara e, per quanto di interesse, dei relativi allegati tecnico-economici (CME, Analisi dei Prezzi, Quadro tecnico-economico, elenco prezzi unitari e incidenza costo manodopera):

(i) “il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezziari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali a non applicare quelli regionali”;

(ii) il “costo della manodopera” (“costo medio del lavoro”) “è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, dalla premessa discenderebbe come il

valore delle opere oggetto d'appalto (costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni) e il correlato costo della manodopera relativi ad una gara indetta nel maggio 2025 avrebbero dovuto essere determinati prendendo a riferimento il prezzario regionale per l'Abruzzo aggiornato al 2024 ovvero quantomeno al 2023 e, soprattutto, le ultime tabelle ministeriali inerenti il "costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini" approvate con d.d. n. 12 del 5.4.2023, a loro volta richiamate e prese a riferimento nel predetto prezzario regionale. Sennonché, come si legge nel CME e nel Quadro tecnico-economico dell'appalto in esame, "il progetto esecutivo è stato redatto con il Prezziario Unico Cratere Centro Italia 2022, il Prezziario Abruzzo 2022 ed il Prezziario Marche 2022 Infrannuale (D.R. n° 1001 del 01/08/2022)" e, per l'effetto, anche "i costi della manodopera sono stati dedotti dalla tabella di "costo medio orario per dipendenti delle imprese edili e affini", pubblicata dal ministero del lavoro e delle politiche sociali (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-relazioni-industriali/focus-on/Analisi-economiche-costo-lavoro/Documents/Operai-2019-V4-F.pdf>)", risalente al maggio 2019.

Il Comune di Pizzoli ha ritenuto di porre a base di gara prezzi non aggiornati e comunque non più applicabili (come il Prezzario Unico Cratere 2022), così finendo per impiegare valori economici di riferimento eccessivamente bassi e non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale declinate con riguardo al territorio di riferimento (Abruzzo) e allo specifico frangente temporale (gara indetta a maggio 2025).

Si sostiene, in definitiva, la illegittimità dei provvedimenti impugnati, dal momento che la gara è stata indetta ponendo a base d'asta un importo del tutto inadeguato e sottostimato, siccome basato su prezzi non aggiornati e su parametri economici, riguardanti anche e soprattutto il costo del lavoro, non coerenti con le tabelle di riferimento e con l'attuale andamento del mercato, con grave vulnus per l'effettività delle offerte e per la stessa efficacia dell'azione amministrativa, oltre che per la concorrenza tra le imprese del settore.

Né del resto risulta rilevante al riguardo la circostanza che la progettazione esecutiva sia stata approvata ad ottobre 2023, posto che la stessa ben avrebbe potuto/dovuto essere aggiornata, sotto il rilevato profilo economico, prima della indizione della gara intervenuta a circa due anni di distanza nel maggio 2025.

3.8. Controdeduce il Comune di Pizzoli che l'intervento posto a base di gara si configura come demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico danneggiato dagli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nell'agosto del 2016.

Posto tale pacifico presupposto, quanto al contesto normativo di riferimento, occorre rilevare come, nel caso di specie, trovi applicazione la normativa speciale emanata, per l'emergenza sismica che prevale, per principio di specialità, sulla disciplina generale degli appalti pubblici. In particolare, con D.L. n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2016, sono state emanate le disposizioni volte "a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 ... 3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 ..., il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1... Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici..." (Art. 1, commi 1, 3 e7, D.L. n. 189/2016)

Con Ordinanza n.7 del 1412.2016, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, "Considerato che gli eventi sismici ... del 2016, hanno prodotto, tra l'altro, gravissimi danni alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati, al patrimonio culturale, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche localizzati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Considerato che ciascuna delle sopra menzionate Regioni ha adottato un prezzo unico e che, pertanto, al fine di garantire il coordinamento delle attività e delle iniziative dirette al tempestivo avvio della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici, risulta necessario procedere all'individuazione di un prezzo unico interregionale da utilizzare nell'elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto e nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella loro valutazione, nonché nella fase di esecuzione dei contratti;", ha approvato il prezzo unico interregionale che "costituisce, limitatamente all'attività di ricostruzione come individuata e disciplinata nel decreto legge n. 189 del 2016 e nel decreto legge n. 205 del 2016, il prezzo unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria (di seguito, "Prezzo Unico Cratere Centro Italia 2016"). Il "Prezzo Unico Cratere Centro Italia 2016" allegato alla presente ordinanza viene utilizzato, in luogo dei prezzi regionali adottati dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nell'elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché in fase di esecuzione dei contratti".

Il Prezzo Unico del Centro Italia, obbligatorio per i bandi di opere pubbliche riguardanti il cratere sismico, ha, quindi, lo scopo principale di standardizzare e rendere trasparenti i costi degli interventi necessari per la ricostruzione post-sisma e

mira a garantire equità, efficienza e tracciabilità dei costi, facilitando la pianificazione e l'esecuzione dei lavori. Il prezzario fornisce un riferimento unico e condiviso per i costi degli interventi, riducendo le discrepanze tra i diversi territori colpiti dal sisma e facilitando la comparazione delle offerte nelle gare d'appalto. Permette di monitorare e verificare i costi degli interventi, garantendo maggiore trasparenza e tracciabilità delle spese, riducendo il rischio di frodi o abusi. La standardizzazione dei costi e la semplificazione delle procedure di appalto contribuiscono a velocizzare l'iter di ricostruzione, permettendo di avviare e completare i lavori più rapidamente.

Con Ordinanza n. 126 del 28.4 2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti” - il Commissario straordinario ha approvato “il “Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”, allegato alla presente ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016.. 2. Il Prezzario unico, di cui al comma precedente, può applicarsi: ... 3. Per la ricostruzione pubblica, ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza nonché ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1 luglio 2021”.

Nel caso della demolizione e ricostruzione della scuola pubblica nel Comune di Pizzoli, ricadente nel cratere sismico 2016 e finanziata nell’ambito dei fondi per la ricostruzione post-sisma, il prezzario da applicare è quello speciale sisma, in quanto norma speciale rispetto a quella generale degli appalti pubblici. Mentre l’utilizzo del prezzario regionale ordinario sarebbe giustificato solo in assenza di fondi specifici per la ricostruzione sismica o in caso di opere di natura ordinaria non legate all’emergenza.

4.§. Il collegio ritiene di scrutinare, in primo luogo, l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente in quanto le censure non hanno ad oggetto clausole o disposizioni del bando immediatamente escludenti per cui, si sostiene, la ricorrente non avrebbe alcun interesse al ricorso.

L'eccezione è infondata.

Sul punto appare sufficiente richiamare quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 26.4.2018 secondo cui "l'illegittimità di regole inidonee a consentire una corretta e concorrenziale offerta economica incide direttamente sulla formulazione dell'offerta, impedendone la corretta e consapevole elaborazione, sicché ... la lesività della stessa disciplina di gara va immediatamente contestata, senza attendere l'esito della gara per rilevare il pregiudizio che da quelle previsioni è derivato, ed anzi nemmeno sussiste l'onere di partecipazione alla procedura di colui che intenda contestarle, in quanto le ritiene tali da impedirgli l'utile presentazione dell'offerta e, dunque, sostanzialmente impeditive della sua partecipazione alla gara".

5.§. Nel merito, come argomentato anche in sede cautelare:

- Il 29.6.2022 veniva depositato al n. 0008331 del protocollo comunale di Pizzoli, il progetto definitivo/esecutivo dell'opera, redatto sulla base del "Prezzario Unico del Cratere Centro Italia- Edizione 2022", approvato con Ordinanza n. 126 del 2022 e ss.mm.ii.;
- Il 10.10.2023, con Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del Comune di Pizzoli, veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica, redatto dai progettisti con il Prezzario Unico del Cratere Centro Italia 2022;
- Il 26.10.2023 veniva acquisito al prot. comunale n. 0015230, il Decreto n. 2281 del 25.10.2023 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 Regione Abruzzo (D.L. 189/2016) avente ad oggetto la concessione del contributo;
- il bando di gara è stato pubblicato in data 27.5.2025.

Dalla scansione temporale della procedura, quindi, si può rilevare che, pur dovendo trovare applicazione la disciplina speciale dettata per la ricostruzione post-sisma,

deve osservarsi che tra l'approvazione del quadro economico e la pubblicazione del bando di gara è trascorso un lasso temporale decisamente superiore rispetto a quello di tre mesi previsto dall'art. 17, comma 3-bis del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) che trova applicazione anche alle opere soggette all'applicazione della disciplina post-sisma.

Rileva il collegio che proprio l'ordinanza commissariale del 2022, nell'indicare il regime sui prezzi da applicare per la ricostruzione, all'art. 1, co. 6, precisa che le stazioni appaltanti possono avvalersi "nei bandi o e nelle procedure di affidamento dei lavori della ricostruzione pubblica" di detto Prezzario unico Cratere Centro Italia in alternativa al "prezzario regionale di riferimento vigente".

La facoltà attribuita alle stazioni appaltanti, però, non può trasmodare nel mero arbitrio e deve essere letta tenendo presente il principio generale secondo il quale corrisponde ad un principio di responsabilità, economicità e buona amministrazione l'obbligo per le Stazioni appaltanti di non limitarsi ad adottare un prezzario aggiornato, ma effettuare una verifica attenta della congruità dei prezzi posti a base di gara, e ciò nell'ottica di salvaguardare la par condicio e la serietà del confronto concorrenziale, che deve basarsi su parametri tecnico economici attendibili e rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato.

L'aggiornamento dei prezzi ai reali valori di mercato ha carattere imperativo, in quanto posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistico, quali le condizioni di serietà dell'offerta, la qualità delle prestazioni, l'effettiva concorrenzialità e convenienza economica dell'appalto.

Pertanto il Comune avrebbe dovuto tenere conto dei prezzi non aggiornati da tre anni, valutarne l'eventuale incongruenza e, nel caso, applicare i prezzi aggiornati del vigente Prezzario della Regione Abruzzo 2024 e non - o quantomeno non solo - di quelli del Prezzario Unico del Cratere Centro Italia edizione 2022 approvato con ordinanza commissariale n. 126 del 28.4.2022.

Del resto il Comune omette di considerare quanto contestato nel ricorso in ordine

al fatto che il progetto esecutivo è stato redatto non solo con il Prezziario Unico Cratere Centro Italia 2022 ma anche con il Prezziario Abruzzo 2022 ed il Prezziario Marche 2022 Infrannuale (D.R. n° 1001 del 01/08/2022) (v. Quadro tecnico-economico dell'appalto).

Quindi appare evidente che il Comune non era vincolato ad applicare esclusivamente il prezzo unico del cratere 2022 tant'è che ha applicato anche i prezzi regionali proprio in applicazione della previsione della stessa ordinanza commissariale invocata che, però, nel riferirsi precettivamente al "prezzo regionale di riferimento vigente" (v. art. 1, co. 6, ordinanza commissariale n. 126/2022, esclude la possibilità di utilizzare prezzi regionali non aggiornati.

Ciononostante il progetto esecutivo messo a gara è stato redatto applicando prezzi regionali risalenti a tre anni prima in evidente contrasto non solo con i principi e le norme di riferimento ma anche con la stessa ordinanza commissariale.

Al collegio non sfugge la circostanza che la valutazione richiesta resta informata da discrezionalità tecnica, con la conseguenza che la valutazione di optare per l'applicazione del prezzo del 2022 è censurabile entro i limiti consentiti dai principi dell'ordinamento giuridico.

Sul punto è necessario sottolineare che a partire dalla sentenza Cons. Stato, IV sezione, n. 601 del 9 aprile 1999, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza in relazione al criterio tecnico utilizzato ed all'iter procedimentale applicativo del predetto criterio.

Non è, quindi, l'opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l'insufficienza del criterio, per il vizio del procedimento applicativo o per l'illogicità delle conseguenze della valutazione stessa.

Nel caso di specie l'applicazione tout court del prezzo unico del 2022 ha dato

luogo ad una serie di incongruenze e di illogicità.

L'incongruenza dei valori presi a riferimento appare evidente anche dalla lettura dei documenti di gara in quanto il costo della manodopera viene determinata sulla base di tabelle ministeriali (richiamate dai suddetti prezziari del 2022) riferite al maggio 2019, ma nella determina a contrarre del 20.5.2025, invece, è previsto che "Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice è applicabile al presente appalto, il costo medio orario del lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, approvato con Decreto Direttoriale n. 12 del 05 aprile 2023 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (codice CCNL F012)".

Se da un lato, quindi, la base d'asta rispetto alla quale formulare l'offerta parte dai valori oramai datati e sottostimati risalenti addirittura al 2019, dall'altro è richiesto agli operatori economici di rispettare il costo medio orario dei lavoratori ad oggi previsto dalle vigenti tabelle ministeriali del 2023. Ciò che, unitamente all'indicazione del CCNL da applicare, secondo quanto chiarito anche dalla giurisprudenza, "ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta (altresì rilevando quale parametro con cui verificarne, sia in sede di prime valutazioni che di sub-procedimento di anomalia, correttezza e sostenibilità)" (Cons. Stato, Sez. V, 28.3.2025, n. 2605).

Inoltre, l'adozione di prezzi non previsti nei prezziari di riferimento deve essere motivata e determinata sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori consimili compresi nei prezziari stessi.

Ebbene, sulla scorta di una obiettiva disamina della c.d. "Analisi dei nuovi prezzi" e del richiamato CME posti a base di gara, è possibile cogliere un ulteriore profilo di illegittimità.

L'amministrazione ha ritenuto di far rientrare tra i "nuovi prezzi" una serie di lavorazioni e/o prestazioni che risultano invero presenti nei prezziari di riferimento (e quindi non validamente né logicamente sussumibili tra i predetti "nuovi prezzi") al fine di operarne una riduzione del valore economico.

Deve osservarsi come la violazione più eclatante risulti però la stessa individuazione di “nuovi prezzi” che tali non sono, ottenuti accomunando tra loro diverse lavorazioni autonomamente previste dai prezziari di riferimento, onde conseguirne un significativo “sconto” sui rispettivi valori economici.

Si pensi alla voce “P.N. 401” dei lavori a misura che raggruppa in un’unica entità di prezzo le seguenti lavorazioni: (i) demolizione totale della ex scuola; (ii) caratterizzazione e campionatura di tutti i materiali da demolire; (iii) attività di stoccaggio e smaltimento di amianto comprese le pratiche burocratiche; (iv) cernita del materiale demolito; (v) trasporto in discarica di tutti i materiali di risulta; (vi) scarico in discarica e/o in impianti autorizzati e relativi costi di conferimento; tutto ciò per una stima dell’intervento pari a Mc. 13.700 e di un prezzo pari a 10,20 €/Mc, per un importo complessivo pari a € 139.740,00.

La suddetta determinazione è artificiosa e arbitraria siccome volta ad accomunare tra loro lavorazioni diverse al fine di applicare alle stesse una significativa decurtazione di prezzo anziché riferirsi ad una voce di prezzo non presente nel prezzario regionale.

5.§. Per i motivi predetti il ricorso deve essere accolto.

La particolarità della fattispecie dedotta in giudizio rende opportuna la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

- 1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla, per quanto di interesse, i provvedimenti impugnati;
- 2) compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore

Maria Colagrande, Consigliere

L'ESTENSORE

Mario Gabriele Perpetuini

IL PRESIDENTE

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO